



Accordo tra Italia e OMS-Ufficio regionale per l'Europa concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati A.C. 2796

Dossier n° 284 - Schede di lettura
25 marzo 2015

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2796
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della Sanità - Ufficio regionale per l'Europa - concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	5
Date:	
presentazione:	23 dicembre 2014
assegnazione:	5 febbraio 2015
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio, XI Lavoro, XII Affari Sociali e della Commissione parlamentare per le questioni regionali
Oneri finanziari:	Sì

Contenuto dell'accordo

L'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012 in esame, è finalizzato al **rinnovo** dell'Accordo istitutivo dell'Ufficio europeo dell'**Organizzazione mondiale della sanità** (OMS o *WHO World Health Organization*) per gli investimenti in salute e per lo sviluppo (Ufficio OMS di Venezia). L'Accordo istitutivo è stato firmato a Roma, l'11 gennaio 2001, dal Governo italiano, cofirmataria la Regione Veneto, e dall'Ufficio regionale per l'Europa dell'OMS (OMS/EURO); successivamente l'Accordo è stato ratificato con la legge 15 gennaio 2003, n. 12, ed è entrato in vigore il 1° giugno 2003 con validità per un periodo di dieci anni; tale termine è pertanto scaduto il 31 maggio 2013.

L'Accordo del 2001 era stato stipulato tra il Governo italiano e l'Ufficio Regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità allo scopo di istituire, a Venezia, un "Ufficio europeo WHO" destinato ad attività di promozione della salute. Nell'ambito del WHO, istituto specializzato delle Nazioni Unite creato nel 1948 e responsabile della salute pubblica nel sistema ONU, l'[Ufficio per l'Europa](#) è uno dei sei Uffici regionali, attivi nelle macro aree di riferimento. WHO/Europe opera in 53 paesi che assommano circa 900 milioni di persone attraverso un vasto staff di esperti impegnati nella sede principale di **Copenaghen**, in 5 centri tecnici e in 29 "country offices" situati in vari paesi membri. **L'Ufficio WHO di Venezia - WHO European Office for Investment for Health and Development** - rientra tra i centri tecnici, insieme a WHO Barcelona Office for Health Systems Strengthening, WHO European Centre for Environment and Health (ECEH), Bonn, WHO European Centre for Health Policy (European Observatory on Health Systems and Policies), Brussels, e WHO Representation to the European Union, Brussels.

Compito principale dell' [Ufficio WHO di Venezia](#) è fornire un approccio sistematico e verificabile per la piena **integrazione**, nelle strategie di sviluppo dei paesi della Regione europea dell'OMS, delle **determinanti sociali ed economiche della salute**.

In data 4 febbraio 2014 il Governo italiano, l'OMS/EURO e la regione Veneto hanno sottoscritto - nelle forme previste dall'articolo 11, comma 5 dell'Accordo medesimo - un **emendamento** all'Accordo del 23

novembre 2012 in esame che ne modifica l'articolo 4, rubricato «Contributo del Ministero della salute della Repubblica italiana e della Regione Veneto». Ai sensi di tale emendamento, il contributo annuo fornito dal Ministero della Salute all'OMS/EURO ammonta a 540.000 euro, con una riduzione del 10% rispetto alla quota prevista nel testo originario dell'Accordo (600.000 euro).

La 62^a sessione del Comitato regionale europeo dell'OMS (Malta, 10-13 settembre 2012) ha visto l'adozione, da parte dei 53 Stati membri della Regione europea dell'OMS, di una **nuova politica europea per la salute e il benessere**, denominata [Salute 2020](#). Il documento da un lato fornisce una piattaforma europea per rafforzare e sistematizzare le conoscenze in materia di salute e dei suoi fattori determinanti, e dall'altro delinea il quadro di riferimento nell'ambito del quale l'OMS fornisce assistenza tecnica e supporto ai decisori politici.

La relazione illustrativa che corredata l'A.C. 2796, evidenzia che dall'adozione di "Salute 2020" discende un maggior rilievo alle tradizionali aree operative dell'Ufficio OMS di Venezia, che è innanzitutto dedicato a fornire supporto tecnico agli Stati nel rafforzamento della capacità di intervenire sui fattori sociali determinanti della salute finalizzata alla riduzione delle iniquità nello stato di salute della popolazione europea. L'Ufficio OMS di Venezia diviene, pertanto, un elemento centrale per il raggiungimento di due obiettivi strategici indicati dal documento, ovvero:

1. il miglioramento della salute dell'insieme della popolazione e la parallela riduzione delle differenze nello stato di salute;
2. l'ottimizzazione del sistema di *governance* della salute.

Quanto al **contenuto**, l'Accordo si compone di un preambolo, **11 articoli, due Allegati ed un emendamento** (*al quale si è già fatto cenno*). L'Allegato I individua le principali aree di attività dell'Ufficio di Venezia e l'Allegato II è dedicato al Piano d'azione per il biennio 2013-2014.

L'**articolo 1** riguarda la struttura organizzativa dell'Ufficio OMS di Venezia, per quanto concerne la denominazione, la nomina del Capo dell'Ufficio e il personale a regime consistente in 12 unità tra posizioni professionali ed amministrative compatibilmente con la disponibilità di fondi. Viene previsto un *Liaison Board*, incaricato di esaminare con cadenza almeno annuale il profilo dell'Ufficio OMS di Venezia, le principali questioni di natura legale e relative all'Accordo con le istituzioni ospitanti ed ogni parere scientifico nel rispetto del piano di attività dell'Ufficio di Venezia; il Board sarà composto di 3 membri, provenienti dal Ministero della Salute, dalla Regione Veneto e dall'Ufficio regionale OMS di Copenhagen, che resteranno in carica per la durata dell'Accordo.

All'**articolo 2** vengono delineate le principali aree di attività dell'Ufficio, che consistono, oltre che nei programmi di **informazione ed educazione** alla salute:

1) nelle attività di **monitoraggio, analisi e sistematizzazione** della crescente messe di risultati della ricerca sui determinanti sociali ed economici della salute della popolazione;

2) nella fornitura, agli Stati membri, di assistenza tecnica e collaborazione finalizzate ad aumentarne la capacità di agire secondo le evidenze scientifiche relative ai determinanti sociali ed economici della salute, nel quadro di "Salute 2020".

Per le priorità relative al biennio 2013-2014, la norma rimanda agli Allegati I e II dell'Accordo (*cui si è già fatto cenno*).

All'**articolo 3** vengono regolamentate le strutture dell'Ufficio OMS di Venezia per quanto concerne la sede, messa a disposizione dalla regione Veneto (che si fa carico dei relativi costi), e gli obblighi conseguenti ad ipotesi di trasferimento di tale sede all'interno o all'esterno della Regione Veneto; in tale ultima ipotesi, l'Accordo sarà da intendersi decaduto.

Il **contributo finanziario** all'OMS/EURO del Ministero della Salute della Repubblica italiana e della Regione Veneto sono contemplati, come anticipato, dall'**articolo 4**. In particolare, **la Regione Veneto**, contribuirà **annualmente** con la somma di **300.000 euro**, oltre a coprire, come già detto, le **spese di locazione della sede** qualora essa sia ubicata **all'interno del territorio regionale**; il Ministero della salute, in forza dell'emendamento del 4 febbraio 2014, cui si è già fatto riferimento, fornirà all'OMS/EURO un **contributo annuo di euro 540.000**. Tali contributi saranno utilizzati **esclusivamente per coprire i costi relativi al personale** impiegato nell'Ufficio OMS di Venezia ed i **costi di realizzazione dei programmi e delle attività operative**.

L'**articolo 5** regola l'aspetto relativo al personale dell'Ufficio OMS di Venezia, ivi incluso il personale eventualmente comandato, che sarà sottoposto alle normative e alle regolamentazioni dell'OMS sul personale, avrà lo status e i diritti del personale dell'OMS e sarà equiparato ai funzionari dell'OMS ai fini dell'applicazione delle immunità e dei privilegi concessi per il libero esercizio delle proprie funzioni. L'assunzione e la gestione del personale dell'Ufficio OMS di Venezia avverranno in conformità con i regolamenti, le normative e le procedure dell'OMS. Viene inoltre prevista la possibilità dell'assegnazione di borsisti, collaboratori di livello professionale associati e tirocinanti nonché di scambi di personale (sia esso professionale o amministrativo) fra l'OMS/EURO e l'Ufficio OMS di Venezia (senza alcun onere aggiuntivo per il Ministero della salute e per la regione Veneto).

Con riferimento al personale comandato, nella relazione illustrativa viene precisato che si tratta di personale *seconded*, cioè personale distaccato con spese a carico dell'amministrazione di appartenenza.

L'**articolo 6** dispone in materia di contabilità, rendicontazione, transazioni finanziarie e loro registrazione, assoggettamento della gestione amministrativa finanziaria di OMS/EURO alle norme e procedure applicabili alla stessa OMS. Inoltre, l'Ufficio di Venezia è invitato a compiere ogni possibile sforzo per individuare canali di finanziamento supplementari per le proprie attività, al fine "*di incrementare in misura considerevole il bilancio complessivo per la totalità dei costi, compresi quelli legati ai programmi ed alle attività operative*". L'Ufficio, infine, è tenuto a dare piena considerazione alle proposte di assistenza tecnica e cooperazione provenienti dal Ministero della Salute italiano e dalla Regione Veneto.

In tema di finanziamenti supplementari, la relazione illustrativa evidenzia l'impegno per euro 250.000 già ricevuto dall'OMS/EURO da parte della Repubblica di San Marino.

L'**articolo 7** considera la collaborazione tra l'Ufficio OMS di Venezia e le istituzioni italiane con particolare riguardo al coinvolgimento dell'Ufficio in attività di livello sub-nazionale, nazionale e internazionale promosse dal Ministero della salute, in linea con il Piano sanitario nazionale e in conformità con le competenze dell'Ufficio stesso. Inoltre, il Ministero della salute e la Regione Veneto esamineranno ogni altra possibile collaborazione fra l'Ufficio e gli organi tecnici e scientifici del Servizio sanitario nazionale e altre rilevanti istituzioni nelle rispettive aree di competenza.

All'**articolo 8** vi è la previsione dei **privilegi e delle immunità** dell'Ufficio OMS di Venezia, per la sua gestione e le sue strutture, proprietà, finanziamenti, beni, archivi, comunicazioni e personale. Essi saranno regolati dalla Convenzione sui privilegi e le immunità delle agenzie specializzate e dal relativo Allegato VII, adottati dalla prima Assemblea mondiale della sanità dell'OMS il 17 luglio 1948, a cui l'Italia ha aderito, per quanto concerne l'OMS, il 30 agosto 1985.

L'**articolo 9** fa riferimento al piano di lavoro dettagliato relativo al primo biennio di attività nell'ambito della durata dell'Accordo, nonché ad una previsione delle principali aree di attività per il periodo coperto dall'Accordo, rispettivamente contenuti negli Allegati I e II.

L'**articolo 10** prevede la **valutazione**, ogni due anni, delle attività dell'Ufficio di Venezia, effettuata sulla base di relazioni presentate all'OMS/EURO, in conformità con le procedure dell'OMS. Oltre alla relazione biennale è prevista la redazione di relazioni annuali sui progressi compiuti in conformità alle linee guida dell'OMS/EURO, che saranno discusse nell'ambito delle riunioni annuali del *Liaison Board* dell'Ufficio OMS di Venezia.

L'**articolo 11** detta le disposizioni finali; la data di entrata in vigore dell'Accordo è fissata al 1° giugno 2013 in subordine all'avvenuta notifica finale a opera delle Parti circa il completamento delle formalità previste dai rispettivi ordinamenti, ivi compresa l'autorizzazione parlamentare alla ratifica e all'adozione da parte della regione Veneto dei necessari atti amministrativi connessi con gli impegni finanziari di cui agli artt. 3 e 4 dell'Accordo in esame. L'Accordo resterà in vigore per 5 anni, rinnovabili per altri 5; ciascuna parte può recedere dall'Accordo con preavviso di sei mesi in forma scritta; ogni emendamento all'Accordo necessita della forma concordata in forma scritta; sono previste eventuali consultazioni, su richiesta dell'OMS o del Governo italiano, relative all'attuazione, modifica o revisione del documento medesimo; per le eventuali controversie che non potessero essere risolte amichevolmente si ricorrerà ad una procedura di conciliazione e, in caso di fallimento, ad arbitrato.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo di Venezia, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012 si compone di cinque articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica del Trattato e l'ordine di esecuzione dello stesso.

L'**articolo 3** reca la **copertura degli oneri finanziari** (a carico del bilancio dello Stato) derivanti dall'attuazione dell'Accordo: il **comma 1** prevede un onere di **540.000 euro** per ciascuno degli anni dal 2014 al 2018 al quale si farà fronte con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, di cui all'art. 1, comma 1, *lettera a)* del DL 81/2004 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 138 del 26 maggio 2004.

L'articolo 4 stabilisce che il contingente massimo di personale che può essere distaccato all'Ufficio OMS/Euro di Venezia, previsto dall'articolo 5 dell'Accordo, è di due unità.

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Oltre che dalla relazione introduttiva, il provvedimento è corredato di una relazione tecnica per la quantificazione degli oneri, che rileva analiticamente le spese correlate all'attuazione dell'Accordo.

Tali spese sono così riassumibili:

- | | |
|--|--------------------|
| • contributo Ministero della Salute | euro 540.000 annui |
| • contributo Regione Veneto | euro 300.000 annui |
| • copertura dei costi per la sede (Regione Veneto) | euro 80.000 annui |

Con riferimento alla copertura finanziaria degli oneri gravanti sulla Regione Veneto, la relazione tecnica precisa che essa è prevista nel vigente bilancio regionale di previsione annuale e pluriennale, approvato con la legge regionale n. 4 del 5 aprile 2013.

Il provvedimento è altresì corredato di un'Analisi tecnico-normativa che correla la richiesta autorizzazione alla ratifica alla natura dell'Accordo internazionale, il quale comporta sia oneri di spesa per il bilancio dello Stato, sia l'attribuzione all'Ufficio OMS di Venezia dello stato giuridico, dei privilegi e delle immunità delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite. La legge di ratifica, peraltro, rinnova quanto già stabilito dalla legge del 15 gennaio 2003, n. 12, in base alla quale è stato ratificato l'Accordo precedentemente contratto con la stessa OMS per la medesima struttura. Nell'ATN viene precisato, altresì, che con l'entrata in vigore del presente atto normativo non sarà più vigente, nelle relazioni bilaterali con l'OMS, l'Accordo firmato l'11 gennaio 2001 a Roma tra il Governo italiano e l'OMS/EURO per l'istituzione dell'Ufficio OMS di Venezia.

Il provvedimento è infine corredato anche di una Analisi dell'impatto della regolamentazione.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.